

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3359 del 17/07/2020
Oggetto	PROC. MO07T0070. COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE. RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITÀ PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL CANAL CHIARO DI VALBONA IN COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) CON UN PONTE STRADALE E DUE CONDUTTURE PER L'ACQUA E IL GAS METANO. L.R. N. 7/2004, CAPO II.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3444 del 17/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MO07T0070. COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE. RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITÀ PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL CANAL CHIARO DI VALBONA IN COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) CON UN PONTE STRADALE E DUE CONDUTTURE PER L'ACQUA E IL GAS METANO. L.R. N. 7/2004, CAPO II.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO, per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Richiamata la determinazione regionale n. 1758 del 22/02/2008 con la quale è stata rilasciata alla Ditta Scandia Costruzioni S.r.l., C.F. 01915881203, la concessione per l'attraversamento del Canal Chiaro di Valbona, in area identificata catastalmente al foglio 30 fronte mappale 394 del comune di Sant'Agata Bolognese, in corrispondenza di via Pedicello, mediante un ponte stradale in calcestruzzo a due corsie, dotato di percorso pedonale, caratterizzato da una larghezza di m 8,50 e una lunghezza di m 8,00, identificata con il codice di procedimento MO07T0070 e scaduta in data 21/02/2020;

Dato atto che:

- in data 24/11/2009 la Ditta Scandia Costruzioni s.r.l. ha presentato domanda di concessione per due attraversamenti, collocati lungo il lato a valle del suddetto ponte, caratterizzati da una condotta per l'acqua in PED con diametro pari a mm 100 e da una condotta per il gas metano in ferro con diametro pari a mm 150, procedimento MO09T0071, che è stata archiviata per inadempienza, ad opere realizzate, con atto della Giunta Regionale n. 10506 del 01/09/2011;
- in data 11/10/2011, è stata nuovamente presentata istanza di concessione per i medesimi attraversamenti, per la quale è stato avviato il procedimento MO11T0042, non giunto agli atti finali;
- in data 13/05/2011, con rogito registrato all'Agenzia delle Entrate serie IT al n. 7324 del 08/06/2011, l'area è stata ceduta a titolo gratuito al Comune di Sant'Agata Bolognese, C.F. 00865820377;

Ricevuta in data 21/12/2018 la domanda di cambio di titolarità della concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 1758 del 22/02/2008 da parte del Comune di Sant'Agata Bolognese con variante, consistente nell'inserire nel provvedimento anche i succitati attraversamenti mediante condutture per l'acqua e il gas metano;

Assunto che gli attraversamenti demaniali richiesti in concessione riguardano opere di interesse pubblico;

Preso atto del parere favorevole rilasciato dal Consorzio della bonifica Burana, registrato con protocollo n. PG/2019/72763 del 08/05/2019;

Dato atto che è stato chiesto il nulla osta idraulico al Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza di Modena con nota protocollo n. PG/2020/54636 del 14/04/2020, comprendente la domanda, la relativa documentazione e gli schemi del provvedimento e del disciplinare;

Ritenuto che, essendo trascorsi più di 90 giorni dalla richiesta del sopra citato nulla osta, lo stesso si possa intendere come acquisito in senso positivo ai sensi dell'art. 17-bis, commi 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 132 del 29/04/2020, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Dato atto che la concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 1758 del 22/02/2008, è scaduta in corso di istruttoria, in data 21/02/2020;

Ritenuto, pertanto, di:

- accogliere l'istanza presentata dal Comune di Sant'Agata Bolognese come domanda di rinnovo di concessione con variante e cambio di titolarità;

- archiviare la domanda di concessione presentata in data 11/10/2011 dalla Ditta Scandia Costruzioni S.r.l., procedimento MO11T0042;

Richiamati:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 895 del 18/06/2007, con la quale è stata prevista l'esenzione del canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 7/2004;

- l'art. 8, comma 4, della L.R. n. 2 del 30/04/2015, che prevede l'esenzione del versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori per gli Enti locali e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato, individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della L. n. 196 del 31/12/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

Verificato che i canoni dovuti per gli attraversamenti del Canal Chiaro di Valbona da parte della Ditta Scandia Costruzioni s.r.l., sia per il procedimento MO07T0070 che per il procedimento MO11T0042, sono stati pagati fino al 08/06/2011, data della cessione dell'area a titolo gratuito al Comune di Sant'Agata Bolognese;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;

- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";

- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;

- l'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Berselli Angela, incaricata di funzione Demanio suoli – Coordinamento regionale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Sant'Agata Bolognese, C.F. 00865820377, il rinnovo di concessione con variante e cambio di titolarità per l'attraversamento del Canal Chiaro di Valbona, in area identificata catastalmente al foglio 30 fronte mappale 394 del comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in corrispondenza di via Pedicello, mediante opere di interesse pubblico, quali un ponte stradale in calcestruzzo a due corsie, dotato di percorso pedonale, caratterizzato da una larghezza di m 8,50 e una lunghezza di m 8,00, e due condutture disposte lungo il lato a valle del suddetto ponte, consistenti in una tubazione per l'acqua in PED con diametro pari a mm 100 e una tubazione in ferro per il gas metano con diametro pari a mm 150, codice di procedimento MO07T0070;

2. **di precisare** che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

3. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2039, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

4. **di dare atto** che la concessione dovrà sottostare alle condizioni del disciplinare allegato;

5. **di riservarsi**, nel caso di acquisizione di un parere negativo al proseguimento dell'occupazione dell'area demaniale da parte dell'Autorità idraulica competente, di annullare, revocare o modificare il presente provvedimento ai sensi degli art. 21-quinquies e seguenti della legge n. 241/1990;

6. **di dare atto** che, per la tipologia d'uso, il pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale da parte degli Enti locali risulta esente, così come specificato in premessa;

7. **di disporre** che il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

8. **di puntualizzare** che il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica, né per quelli derivanti da incendio di vegetazione nell'ambito demaniale;

9. **di notificare** al concessionario il duplicato informatico del presente atto;

10. **di trasmettere** il duplicato informatico del presente provvedimento all'Autorità idraulica competente.

Si informa che è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico (art. 1 e 2 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 30 giorni dalla sua notifica;
2. con ricorso amministrativo giurisdizionale (art. 5 della legge n. 1034/1971) entro 60 giorni dalla sua notifica;
3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua notifica;
4. resta salva la giurisdizione:
 - dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;
 - dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00) sono introitate su apposito Capitolo del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

Allegato parte integrante

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Proc. MO07T0070

Concessionario: Comune di Sant'Agata Bolognese, C.F. 00865820377

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Rinnovo di concessione con variante e cambio di titolarità per l'attraversamento del Canal Chiaro di Valbona mediante un ponte stradale e due condutture per l'acqua e il gas metano, in area identificata catastalmente al foglio 30 fronte mappale 394 del comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in corrispondenza di via Pedicello.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il ponte, costituito da una struttura in calcestruzzo con superficie complessiva di m 8,50 x 8,00, presenta una strada a due corsie larga m 7,00 e un percorso pedonale di m 1,50, che consentono il collegamento tra via Pedicello e via Suor Teresa Veronesi del succitato comune. L'opera è dotata di un parapetto in acciaio zincato con altezza pari a m 1,10.

Il lato a valle del ponte è percorso da una condotta per l'acqua in PED con diametro pari a mm 100, con controtubo coibentato internamente, e da una condotta in ferro per il gas metano con diametro pari a mm 150.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità fino al **31/12/2039**.

ART. 4 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario è esente dal pagamento del canone e del deposito cauzionale.

ART. 5 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

5.1 Il concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata della concessione.

5.2 Sono a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.3 Il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5.4 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

5.5 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 6 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

6.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

6.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 7 - RINNOVO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

7.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

7.2 In caso di rinuncia prima o al termine della validità della concessione, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dal Servizio concedente. Se il ripristino non dovesse essere attuato nei termini indicati, il Servizio stesso provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno degli interessati.

7.3 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

7.4 Sono cause di decadenza:

- - la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- - la sub concessione a terzi senza apposita autorizzazione del Servizio concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.